




## OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI PREZZI DEI CARBURANTI (L. 99/2009, DM 15/10/2010, DM 17/1/2013 )

### GLI ADEMPIMENTI IN BREVE

Le procedure di registrazione e comunicazione dei prezzi avvengono interamente ed unicamente in via telematica, attraverso il sistema *on-line* accessibile all'indirizzo <https://carburanti.mise.gov.it>

### CHI DEVE COMUNICARE I PREZZI

Il gestore degli impianti è il responsabile della comunicazione dei prezzi. Dopo gli impianti autostradali, le decorrenze dell'estensione degli obblighi sono così stabilite:





## QUANDO

## COSA DEVE FARE

Solo la prima volta

- **Accreditamento al sistema** mediante PEC/CNS
- **Configurazione:** Area di servizio, impianto, servizi aggiuntivi, geo-localizzazione

Abitualmente

### • **Comunicazione dei prezzi**

- **alla registrazione** (almeno a partire dalla data di decorrenza dell'obbligo)
- In caso di **aumenti di prezzo (almeno contestualmente all'applicazione)**
- In ogni caso **entro l'ottavo giorno dall'ultima comunicazione**

In alcuni casi

- conferimento di deleghe / adesione a convenzioni
- modifica del profilo o della configurazione dell'Area di servizio
- modifica della configurazione in caso di acquisizione/cessazioni gestione impianti

Per ulteriori informazioni:

Sezione **Osservaprezzi carburanti** in <http://osservaprezzi.mise.gov.it>

Per assistenza tecnica inviare quesiti o richieste di assistenza a:

[osservaprezzi@mise.gov.it](mailto:osservaprezzi@mise.gov.it)